

Attualità

Istanze bonus sanificazione: ultima chiamata giovedì 4 novembre

2 Novembre 2021

L'appuntamento riguarda gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e i b&b

immagine generica illustrativa

Ancora pochi giorni e si chiude la finestra temporale del credito d'imposta sanificazione iniziata il 4 ottobre scorso

(vedi articolo "[Accesso al bonus sanificazione: "finestra aperta" dal 4 ottobre](#)"). Fino a giovedì 4 novembre è ancora possibile accedere al beneficio, inviando la comunicazione all'Agenzia tramite l'apposito **modello** scaricabile dal sito, con le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per i tamponi per il Covid-19.

Terminato il periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia determinerà e renderà nota sulla base delle comunicazioni ricevute, la percentuale fruibile in base alle risorse disponibili.

Decreti istitutivi e spese ammissibili

Introdotta dal decreto "Rilancio" ([articolo 125](#), DI n. 34/2020) il *bonus* è stato riproposto dal decreto Sostegni-bis ([articolo 32](#), DI n. 73/2021) che ha confermato l'erogazione di un credito d'imposta di massimo 60mila euro a beneficiario, con un tetto complessivo di 200milioni per il 2021.

Il modello "*Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*" può essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, in via telematica, tramite i tradizionali canali o utilizzando il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

I destinatari della misura di sostegno sono gli operatori economici, gli enti non commerciali, inclusi

gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

Il credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, spetta, secondo le previsioni dell'articolo 32 del *Sostegni-bis*, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, i tamponi effettuati nell'ambito delle attività lavorative ammesse al beneficio, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, fra cui mascherine, guanti, termometri o *scanner* conformi ai requisiti Ue, detergenti e disinfettanti, barriere e pannelli protettivi.

Il *bonus* sanificazione può essere utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese o in compensazione tramite F24, da presentare solo telematicamente mediante i servizi dell'Agenzia.

I criteri di accesso al *bonus*, in linea con le previsioni normative, e il modello per comunicare all'Agenzia le spese sostenute, sono stati definiti con il provvedimento direttore dell'Agenzia del 15 luglio 2021 (vedi articolo "***Credito d'imposta sanificazione: il modello per la comunicazione***").

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/istanze-bonus-sanificazione-ultima-chiamata-giovedi-4-novembre>